

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1188 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2017**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) In seguito ad un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria»), col regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»).
- (2) In seguito ad un'inchiesta antisovvenzioni, col regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC.
- (3) Le misure antidumping hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra l'8 % e il 35,1 % per le importazioni effettuate dagli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 27,1 %.
- (4) L'8 agosto 2011 i produttori cinesi Gold East Paper Co. Ltd. e Gold Huasheng Paper Co. Ltd. («il gruppo APP») hanno presentato ricorsi di annullamento dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 451/2011 e (UE) n. 452/2011 per quanto concerne le ricorrenti ⁽⁴⁾. L'11 settembre 2014 la Terza Sezione del Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (6) La domanda è stata presentata da cinque produttori dell'Unione (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA), congiuntamente denominati il «richiedente», che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di carta fine patinata.
- (7) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GUL 128 del 14.5.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GUL 128 del 14.5.2011, pag. 18).

⁽⁴⁾ Causa T-443/11 e causa T-444/11.

⁽⁵⁾ GU C 280 del 25.8.2015, pag. 7.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (8) Avendo stabilito l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 maggio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Inchiesta parallela

- (9) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 13 maggio 2016 ⁽²⁾, la Commissione ha annunciato anche l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009 ⁽³⁾ delle misure compensative definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese.

1.4. Inchiesta

Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (10) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

Parti interessate

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati, nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare.
- (12) La Commissione ha inoltre affermato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («gli USA») come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, lo stesso paese utilizzato come paese di riferimento nell'inchiesta originaria. Pertanto la Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta le autorità e il produttore negli USA invitandoli a partecipare.
- (13) La Commissione ha inoltre comunicato l'apertura dell'inchiesta alle autorità in Brasile, India, Indonesia, Giappone, Corea, Norvegia e Svizzera, richiedendo informazioni sulla produzione e la vendita di carta fine patinata in tali paesi. A tutti i produttori noti di carta fine patinata in tali paesi sono state inviate lettere nelle quali si chiedeva la loro collaborazione al riesame e alle quali era allegato un questionario sul paese di riferimento.
- (14) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. A tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un'audizione con la Commissione.

Campionamento

a) Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (15) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 9).

⁽²⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

- (16) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i 36 produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (17) Un produttore esportatore cinese ha fornito le informazioni richieste nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento ⁽¹⁾. All'audizione dell'8 giugno 2016 lo stesso gruppo di produttori esportatori ha tuttavia informato la Commissione che non intendeva fornire una risposta al questionario. Come spiegazione ha indicato la mancanza di vendite all'esportazione nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e la complessa struttura del gruppo. Tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati informati delle conseguenze della mancata collaborazione e che, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione può formulare le proprie conclusioni sulla base delle migliori informazioni disponibili.

b) Campionamento dei produttori dell'Unione

- (18) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite e produzione, prendendo anche in considerazione l'estensione geografica. Il campione preliminare era composto da tre gruppi di produttori dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Uno dei produttori dell'Unione inserito nel campione provvisorio ha informato la Commissione di non essere in grado di rispondere al questionario. La Commissione ha inoltre ricevuto la precisazione che altre due parti inserite nel campione erano gruppi composti da diversi produttori. Di conseguenza la Commissione ha rivisto il campione sostituendo il produttore non disposto a collaborare con il successivo produttore in termini di volume di vendite e produzione, nonché selezionando i maggiori produttori all'interno degli altri due gruppi di produttori inseriti nel campione provvisorio. Non avendo ricevuto osservazioni sul campione rivisto entro la scadenza, la Commissione ha confermato il campione così rivisto. Il campione definitivo comprendeva più del 30 % della produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stato pertanto considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

c) Campionamento degli importatori indipendenti

- (19) Al fine di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (20) La Commissione ha contattato cinque potenziali importatori, ma nessuno ha risposto al modulo di campionamento.

Paese di riferimento

- (21) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare gli USA come possibile paese di riferimento e le ha invitate a presentare osservazioni in merito. Gli USA sono stati utilizzati nell'inchiesta originaria come paese di riferimento adeguato.
- (22) La Commissione ha chiesto ai produttori del prodotto simile negli USA, in Brasile, India, Indonesia, Giappone, Norvegia, Corea del Sud e Svizzera di fornire informazioni. Un produttore negli USA ha collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario.
- (23) L'inchiesta ha dimostrato che gli USA avevano un mercato competitivo per la carta fine patinata, con il 50 % circa del mercato rifornito dalla produzione locale e il resto da importazioni di paesi terzi. Sebbene siano in vigore dazi antidumping contro la RPC e l'Indonesia, altri paesi produttori possono esportare liberamente negli USA.
- (24) Si è concluso pertanto che, come nell'inchiesta originaria, gli USA costituivano un paese di riferimento adeguato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

⁽¹⁾ Sinar Mas, che comprende Gold East Paper Co., Ltd; Gold Huasheng Paper Co. Ltd e Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.

Questionari

- (25) La Commissione non ha inviato un questionario al produttore esportatore cinese non disposto a collaborare di cui al considerando 17, in quanto aveva già affermato che non avrebbe risposto.
- (26) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e a tutti i produttori noti del paese di riferimento.
- (27) La Commissione ha ricevuto risposte ai questionari dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e da un produttore del paese di riferimento (gli USA).

Visite di verifica

- (28) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie nel contesto di un riesame in previsione della scadenza ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base sono state condotte presso i locali delle seguenti società:
- a) Produttori dell'Unione
- Burgo Group SpA, Altavilla Vicentina, Italia
 - Condat (Lecta Group), Barcellona, Spagna
 - Sappi Europe SA, Bruxelles, Belgio per Sappi Austria Produktions GmbH&Co KG, Gratkorn, Austria
- b) Produttore del paese di riferimento
- S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine Paper North America, Boston, Massachusetts, USA.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**2.1. Prodotto in esame**

- (29) Il prodotto in esame è rappresentato da alcuni tipi di carta fine patinata («CFP») composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e con un indice di bianchezza (*brightness*) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), originaria della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 e 4810 99 80 20).
- (30) Il prodotto in esame non comprende:
- i rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina,
 - la carta e il cartone a più strati.

2.2. Prodotto simile

- (31) L'inchiesta ha dimostrato che i seguenti prodotti hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:
- il prodotto in esame,
 - il prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC,
 - il prodotto fabbricato e venduto dal produttore selezionato negli USA, utilizzati come paese di riferimento,
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (32) La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1. Osservazioni preliminari

- (33) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in corso pratiche di dumping e se la scadenza delle misure esistenti possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping.
- (34) Come indicato ai considerando 17 e 25, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha fatto pertanto ricorso all'utilizzo di dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (35) Le autorità cinesi e il produttore esportatore cinese noto sono stati informati dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Il produttore esportatore cinese ha risposto che intendeva collaborare parzialmente all'inchiesta presentando osservazioni in merito al pregiudizio e al nesso di causalità.
- (36) Su tale base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate di seguito si basano su dati disponibili, in particolare informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, comunicazioni delle parti interessate e statistiche disponibili.

3.2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

- (37) Per il periodo dell'inchiesta di riesame, i dati statistici dimostrano che solo volumi trascurabili di CFP (meno di 400 tonnellate) sono stati importati nell'Unione dalla RPC. La Commissione ha concluso che queste quantità non erano rappresentative poiché rappresentavano meno dell'1 % delle importazioni totali del prodotto in esame nell'Unione.
- (38) Pertanto non è stato possibile effettuare un'analisi significativa del dumping in base alle importazioni cinesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta è stata quindi incentrata sul rischio di reiterazione del dumping.

3.3. Elementi di prova del rischio di reiterazione del dumping

- (39) La Commissione ha analizzato l'eventuale presenza di un rischio reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi: i prezzi all'esportazione cinesi in altri paesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione in relazione alle importazioni dalla RPC.

3.3.1. Esportazioni in paesi terzi

- (40) Alla luce del volume non rappresentativo di importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione (cfr. considerando 37), la Commissione ha concluso che al fine di valutare il probabile livello dei prezzi all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure dovrebbero essere utilizzati i dati concernenti le vendite di CFP dalla RPC in paesi terzi. La valutazione del dumping è stata effettuata utilizzando i prezzi per le vendite effettuate a clienti di paesi terzi, sulla base di fatture fornite dal richiedente, come illustrato al considerando 45.

a) Valore normale

- (41) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine, gli USA sono stati utilizzati come paese di riferimento, come illustrato ai considerando da 21 a 24.
- (42) Il gruppo APP ha affermato che, dopo l'11 dicembre 2016, la Commissione dovrebbe applicare il metodo dell'economia di mercato e calcolare il valore normale in base ai prezzi interni cinesi, e pertanto non dovrebbe utilizzare gli USA come paese di riferimento.
- (43) A tal riguardo, la Commissione fa notare di non avere discrezionalità in merito all'applicazione o meno delle norme vigenti di cui al regolamento di base. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

b) Prezzo all'esportazione

- (44) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base a dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (45) Al fine di determinare il prezzo all'esportazione sono state consultate diverse fonti di informazioni. Al fine di valutare il probabile livello dei prezzi all'esportazione nell'Unione in assenza di misure, si è ritenuto che la base più appropriata fosse costituita dalle fatture di produttori esportatori cinesi in paesi terzi vicini all'Unione, ossia Egitto, Russia e Turchia, fornite dal richiedente, calcolata in base alla media ponderata.

c) Confronto e adeguamenti

- (46) La media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione di CFP, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi a livello franco fabbrica.
- (47) Se giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per i costi di nolo e trasporto.

d) Margine di dumping

- (48) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (49) Su tale base, la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione era del 58 %.

3.3.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

- (50) Vista l'assenza di collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state determinate in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente, tra cui i dati presentati da un fornitore indipendente di informazioni sull'industria, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (51) La capacità produttiva di carta patinata senza legno nella RPC era di 7 629 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame ⁽¹⁾, di cui il 40 % rappresenta la produzione di CFP ⁽²⁾. La produzione totale di carta patinata senza legno nella RPC aveva un tasso di utilizzo degli impianti dell'85 % ⁽³⁾ durante il periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondente a una capacità inutilizzata di 1 167 000 tonnellate, pari al 32 % del consumo totale di CFP nell'Unione. Supponendo che solo il 40 % di questa capacità sarebbe utilizzata per la CFP, si è ritenuto che la capacità inutilizzata cinese per il prodotto in esame sia intorno al 13 % del consumo totale dell'Unione.
- (52) Inoltre, la Commissione ha riscontrato che per i produttori è semplice passare dalla produzione di altri prodotti patinati senza legno a quella del prodotto in esame ⁽⁴⁾. Il passaggio dei produttori cinesi alla CFP comporterebbe un aumento di 3 877 000 tonnellate della capacità produttiva, pari a più del 100 % del consumo totale dell'Unione (stabilito in 3 589 694 tonnellate).
- (53) Benché si preveda che il livello di capacità inutilizzata di carta patinata senza legno registri una leggera diminuzione del 4 %, si prevede che la domanda interna cinese diminuisca di oltre il 10 % entro il 2021 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ In base ai dati di RISI (<http://www.risiinfo.com>) forniti dal richiedente.

⁽²⁾ In base alla domanda.

⁽³⁾ In base ai dati di RISI.

⁽⁴⁾ In base alla domanda.

⁽⁵⁾ In base ai dati di RISI.

- (54) In base a quanto detto, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre CFP da esportare nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate. La Commissione ha inoltre rilevato che questo potenziale di esportazione potrebbe aumentare per via del calo previsto della domanda interna nella RPC.

3.3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (55) L'inchiesta ha dimostrato che la domanda dell'Unione di CFP è rimasta considerevole. Sebbene il consumo dell'Unione sia diminuito nel corso del periodo in esame, il mercato dell'Unione rimane il più grande mercato del mondo, rappresentando il 25 %-30 % della domanda globale.
- (56) In base ai dati disponibili, i prezzi all'esportazione cinesi nei paesi terzi geograficamente vicini all'Unione erano in media del 7 % inferiori ai prezzi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tale differenza di prezzo è considerevole visto che il mercato della CFP è competitivo e molto sensibile ai prezzi.
- (57) Si prevede inoltre che la domanda interna della RPC diminuisca, il che incentiverebbe fortemente i produttori cinesi a cercare mercati alternativi che assorbano la sovraccapacità cinese. Il mercato statunitense, un altro importante mercato per la CFP, rimane poco attraente per la RPC, perché gli USA hanno in vigore misure antidumping e antisovvenzioni contro la RPC in relazione al prodotto in esame.
- (58) A tal riguardo, il governo della RPC ha dichiarato che il basso livello di importazioni dalla RPC dimostrava che il mercato dell'Unione non era affatto attraente per i produttori esportatori cinesi. Ha inoltre affermato che secondo le statistiche sulle esportazioni cinesi, nel 2015 la RPC ha esportato più CFP in altri tre paesi (India, Giappone, Thailandia) e in paesi non membri dell'Unione europea, il che dimostrerebbe la maggiore attrattiva di questi paesi, dove non sono in vigore misure di difesa commerciale. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la RPC è attualmente parte di 14 accordi di libero scambio con diversi interlocutori commerciali e ne sta negoziando altri. Questo comporterebbe maggiori esportazioni di CFP nei paesi partner interessati.
- (59) Per quanto concerne l'effetto degli accordi di libero scambio, l'argomentazione veniva espressa in relazione ai prodotti cinesi in generale e non conteneva alcun elemento di prova in relazione al prodotto in esame. L'argomentazione è stata considerata troppo ampia e priva di elementi di prova a supporto. In ogni caso, come illustrato al considerando 62, le informazioni a disposizione della Commissione vanno nella direzione opposta.
- (60) In realtà le esportazioni cinesi di CFP nell'Unione sono crollate ed hanno quasi raggiunto il livello zero dopo l'istituzione delle misure originarie nel 2010, il che suggerisce che sono state tali misure a rendere il mercato dell'Unione poco attraente per le esportazioni cinesi. La rimozione delle misure renderebbe il mercato dell'Unione nuovamente attraente. Queste argomentazioni sono pertanto respinte.
- (61) Il gruppo APP ha ammesso che il mercato europeo è tradizionalmente un mercato importante per la CFP, ma ha affermato che la sua importanza stava diminuendo a causa del costante calo della domanda mentre, allo stesso tempo, la domanda in altri paesi è rimasta stabile o è aumentata nel corso degli ultimi anni. Ha inoltre affermato che la mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione era dimostrata dal calo delle importazioni da altri paesi successivamente all'istituzione delle misure e dall'elevato livello di esportazioni di CFP fabbricata dall'industria dell'Unione.
- (62) Nonostante il calo del consumo di CFP nell'Unione, il mercato dell'Unione è ancora il più grande mercato di CFP del mondo. Le informazioni nel fascicolo suggeriscono che il mercato dell'Unione rimarrà il più grande mercato mondiale per la CFP almeno nel prossimo futuro⁽¹⁾. In base ai dati disponibili nel fascicolo, si prevede la diminuzione della domanda di CFP nella RPC; un potenziale aumento, ove occorra, in altri mercati non basterebbe a ridurre l'attrattiva del mercato dell'Unione per via delle loro dimensioni ridotte rispetto al mercato dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta originaria il volume e la quota di mercato delle importazioni nell'Unione provenienti da paesi diversi dalla RPC sono stati infatti superiori a quelli durante il periodo in esame della presente inchiesta. Le importazioni di CFP da paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta originaria erano tuttavia costituite in misura predominante da importazioni di CFP dalla Svizzera, dove uno dei produttori dell'Unione possedeva una società che fabbrica CFP. La presente inchiesta ha stabilito che tale produttore ha interrotto la fabbricazione di CFP nel 2011, di conseguenza le importazioni dalla Svizzera sono praticamente scomparse. Il calo delle importazioni da paesi terzi pertanto non ha niente a che fare con la presunta mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione e l'argomentazione è respinta.

⁽¹⁾ In base ai dati di RISI forniti dal richiedente.

- (63) Inoltre il livello relativamente elevato di esportazioni dell'industria dell'Unione non indebolisce la conclusione che il mercato dell'Unione è attraente poiché per gran parte del periodo in esame i prezzi medi raggiunti al di fuori dell'Unione, dove l'industria dell'Unione era in competizione con le esportazioni di CFP oggetto di dumping dalla RPC, erano al di sotto dei prezzi medi raggiunti nell'Unione. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (64) Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, era probabile che le esportazioni dalla RPC sarebbero state indirizzate nel mercato dell'Unione.

3.3.4. Conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping

- (65) Come indicato ai considerando 48 e 49, un confronto tra i prezzi all'esportazione cinesi in paesi terzi geograficamente vicini all'Unione e il prezzo sul mercato del paese di riferimento sostiene fortemente un riscontro di rischio di reiterazione del dumping.
- (66) Inoltre, vista la significativa capacità produttiva disponibile nella RPC, nonché la capacità inutilizzata e l'attrattiva del mercato dell'Unione per le esportazioni, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente l'aumento delle esportazioni di CFP proveniente dalla RPC nell'Unione a prezzi di dumping.

4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (67) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da 10 produttori noti, alcuni dei quali sono gruppi che possiedono diversi stabilimenti di carta. Queste società costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (68) La produzione totale dell'Unione è stata stabilita in circa 4 606 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le società che hanno sostenuto la domanda di riesame rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 18, i produttori dell'Unione selezionati nel campione rappresentavano più del 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.
- (69) I dati macroeconomici presentati dal richiedente erano stati forniti da Euro-Graph ⁽¹⁾ e sono stati debitamente verificati.

4.2. Consumo dell'Unione

- (70) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il volume di vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione con le importazioni da paesi terzi in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
- (71) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	3 972 818	3 643 010	3 626 277	3 589 694
Indice (2012 = 100)	100	92	91	90

Fonte: Euro-Graph e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

⁽¹⁾ L'associazione europea dei produttori di carta grafica (Euro-Graph) è stata istituita nel 2012 attraverso la fusione di CEPIPRINT (associazione europea dei produttori di carta per editoria) e CEPIFINE (associazione europea dei produttori di carta fine) e i suoi membri includono tutti i produttori di carta fine patinata dell'Unione.

- (72) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento. Il consumo stimato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era inferiore del 21 % rispetto a quello riscontrato durante il periodo dell'inchiesta originaria (4 572 057 tonnellate). Il calo del consumo rispecchia la generale contrazione della domanda di carta grafica dovuta principalmente alla rapida crescita dei supporti digitali, che stanno sostituendo i tradizionali supporti di stampa.

4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (73) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume di importazioni dal paese interessato (in tonnellate)	701	905	452	389
Indice (2012 = 100)	100	129	64	55
Quota di mercato (%)	0,02	0,02	0,01	0,01
Indice (2012 = 100)	100	141	71	61

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (74) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni nell'Unione dalla RPC era trascurabile.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (75) Visti il trascurabile volume delle importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione e la mancanza di affidabilità dei prezzi di queste scarse vendite (cfr. considerando 37), non è stato possibile usare le statistiche sulle importazioni dell'Unione al fine trarre conclusioni in merito ai prezzi delle importazioni dalla RPC. La Commissione ha concluso che i dati riguardanti le vendite di CFP effettuate dalla RPC in altri paesi dovrebbero essere utilizzati invece come variabile sostitutiva al fine di stabilire quale sarebbe stato l'undercutting se le società cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi.
- (76) La Commissione ha determinato il livello teorico di undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione applicati a clienti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati ad un livello franco fabbrica, con la media ponderata del prezzo all'esportazione cinese in paesi geograficamente vicini all'Unione, adeguati per arrivare al livello del valore cif nell'Unione e tenere conto dei costi sostenuti dopo l'importazione. Vista l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione cinesi in altri paesi sono stati determinati in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, come già illustrato in precedenza (cfr. considerando 40, 44 e 45). Il confronto tra prezzi ha dimostrato che se gli esportatori cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi all'importazione cinese sarebbero risultati inferiori del 5,4 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione.

4.4. Importazioni da altri paesi terzi

- (77) La seguente tabella illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dalla RPC durante il periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni. La tabella si basa sui dati provenienti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 3

Importazioni da paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Volume (in tonnellate)	35 864	29 264	50 958	45 282
Indice (2012 = 100)	100	82	142	126
Quota di mercato (%)	0,9	0,8	1,4	1,3
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	952	964	827	889
Indice (2012 = 100)	100	101	87	93

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (78) Il volume totale delle importazioni nell'Unione da paesi diversi dalla RPC è stato ridotto durante l'intero periodo in esame e la loro quota di mercato totale ha oscillato intorno all'1 %. I prezzi medi di tali importazioni erano superiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame nessuno dei paesi terzi aveva individualmente una quota di mercato superiore allo 0,4 %.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione**4.5.1. Osservazioni generali**

- (79) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 18, per l'industria dell'Unione è stato utilizzato il campionamento.
- (80) Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. La Commissione ha valutato solo gli indicatori microeconomici riguardanti le società inserite nel campione sulla base dei dati verificati contenuti nelle risposte al questionario. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (81) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (82) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario, i costi della manodopera, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.

4.5.2. Indicatori macroeconomici**4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti**

- (83) La produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato complessivamente il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in tonnellate)	5 211 487	4 833 511	4 737 310	4 606 000
Indice (2012 = 100)	100	93	91	88

	2012	2013	2014	PIR
Capacità produttiva (in tonnellate)	5 889 216	5 636 892	5 380 258	4 988 000
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	96	91	85
Utilizzo degli impianti (%)	88,5	85,7	88,0	92,3
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	97	100	104

Fonte: Euro-Graph

- (84) Durante il periodo in esame la produzione è diminuita del 12 %. Nel 2013 ha registrato un calo del 7 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento.
- (85) Già prima del periodo in esame i produttori dell'Unione avevano intrapreso considerevoli sforzi di ristrutturazione volti a gestire la sovraccapacità strutturale; tali sforzi sono continuati durante il periodo in esame. A causa della chiusura di alcuni stabilimenti e della conversione di altri stabilimenti al fine di fabbricare prodotti della carta diversi dalla CFP, l'industria dell'Unione ha ridotto la propria capacità produttiva di CFP di circa 901 216 tonnellate, pari al 15 %, tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (86) La continua riduzione della capacità produttiva ha consentito all'industria dell'Unione di mantenere l'utilizzo degli impianti relativamente stabile durante il periodo in esame e persino di raggiungere il 92,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, quasi quattro punti percentuali in più rispetto al 2012.
- (87) L'inchiesta ha stabilito che l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante nella possibilità di sopravvivenza a lungo termine del settore della carta per via degli elevati investimenti in immobilizzazioni e il conseguente impatto sui costi di fabbricazione medi.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (88) Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume delle vendite totale sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	3 936 253	3 612 841	3 574 868	3 544 023
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	92	91	90
Quota di mercato (%)	99,1	99,2	98,6	98,7
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	100	99	100

Fonte: Euro-Graph

- (89) Durante il periodo in esame il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento.
- (90) Poiché nel periodo in esame le importazioni di CFP sono state pressoché nulle, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta stabile intorno al 99 %.

4.5.2.3. Crescita

- (91) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita della produzione e delle vendite. Al contrario, tali indicatori economici hanno seguito strettamente l'evoluzione al ribasso del consumo dell'Unione.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (92) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno — ETP)	9 808	8 896	7 782	7 418
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	79	76
Produttività (tonnellata/dipendente)	531	543	609	621
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	102	115	117

Fonte: Euro-Graph

- (93) Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito del 24 % con riduzioni costanti verificatesi ogni anno. Ciò riflette parte degli sforzi di ristrutturazione a lungo termine intrapresi dall'industria dell'Unione al fine di gestire problemi di sovraccapacità strutturale, come illustrato al considerando 85.
- (94) Tali riduzioni sostanziali della forza lavoro hanno causato significativi aumenti della produttività, misurati come produzione (in tonnellate) per lavoratore dipendente all'anno, pari ad un aumento del 17 % durante il periodo in esame.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (95) Durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, pertanto è possibile concludere che l'entità del margine di dumping non ha avuto praticamente nessun impatto sull'industria dell'Unione, che era sulla buona strada per riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (96) I prezzi di vendita medi applicati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario

	2012	2013	2014	PIR
MEDIA del prezzo di vendita unitario sul mercato dell'Unione (EUR/tonnellata)	723	709	688	680
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	98	95	94
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)	672	664	609	631
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	91	94

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

- (97) Il prezzo di vendita unitario applicato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. Con un leggero ritardo, l'andamento dei prezzi ha seguito l'andamento dei costi di produzione.
- (98) Anche il costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame, con il calo più significativo osservato nel periodo 2013-2014 (-8 %).

4.5.3.2. Costo della manodopera

- (99) Il costo medio della manodopera ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 8

Costo medio della manodopera per dipendente

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio della manodopera per dipendente (EUR/dipendente)	68 405	65 812	67 716	70 973
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	96	99	104

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

- (100) Nel 2013 il costo medio della manodopera per dipendente è diminuito del 4 % rispetto al 2012, per poi stabilizzarsi e durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha raggiunto un livello superiore del 4 % rispetto al 2012.

4.5.3.3. Scorte

- (101) I livelli di scorte hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 9

Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	112 957	122 545	119 642	122 264
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	108	106	108
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	7	8	8	8
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	114	115	114

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

- (102) Le scorte finali dell'industria dell'Unione hanno registrato un aumento dell'8 % nel periodo 2012-2013, per poi rimanere relativamente stabili durante la restante durata del periodo in esame. Il calo del volume di produzione ha comportato un aumento complessivo del livello di scorte finali come percentuale della produzione del 14 % durante il periodo in esame.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (103) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato di vendita)	0,7	- 0,4	5,0	2,3
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	- 58	693	319

	2012	2013	2014	PIR
Flusso di cassa (EUR)	58 381 268	51 220 769	102 223 699	75 644 423
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	88	175	130
Investimenti (EUR)	20 414 097	23 120 553	18 603 022	17 369 221
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	113	91	85
Utili sul capitale investito (%)	1,8	- 6,7	9,6	9,1
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	- 380	546	518

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (104) La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle sue vendite di CFP ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha aumentato la sua redditività dallo 0,7 % circa al 2,3 %. Va osservato che nell'inchiesta originaria il profitto di riferimento per l'industria era stabilito all'8 % ⁽¹⁾. Il 2014 è stato l'anno migliore, in cui la redditività dell'industria dell'Unione ha raggiunto il 5 % principalmente grazie ai costi più bassi delle materie prime, soprattutto la pasta di carta, ma anche grazie agli effetti positivi degli sforzi di ristrutturazione e dell'aumento dell'efficienza. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la redditività ha subito gli effetti negativi del calo del tasso di cambio della sterlina britannica rispetto all'euro.
- (105) Il flusso di cassa netto è la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le sue attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è stato positivo e il suo andamento ha rispecchiato in buona misura l'evoluzione della redditività, con il 2014 che si è dimostrato l'anno migliore.
- (106) Alla luce del calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha investito in nuova capacità e il livello degli investimenti è diminuito complessivamente del 15 %. Gli investimenti realizzati sono stati incentrati sulla manutenzione, sulla sostituzione del capitale, sul miglioramento dell'efficienza energetica e su misure volte al rispetto delle norme di protezione dell'ambiente.
- (107) L'utile sul capitale investito è composto dal profitto espresso come percentuale del valore contabile netto delle immobilizzazioni. Il suo andamento durante il periodo in esame è stato influenzato sia dal calo del valore patrimoniale netto sia dall'evoluzione della redditività, il che spiega i risultati negativi del 2013 e quelli molto migliori del 2014 e del periodo dell'inchiesta di riesame.
- (108) Visto il costo del debito esistente, la redditività relativamente bassa dell'industria dell'Unione e il continuo calo della domanda di CFP, la capacità dell'industria dell'Unione di reperire capitali, pur rimanendo limitata, è migliorata rispetto all'inchiesta originaria.

4.5.4. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

- (109) Durante il periodo in esame gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un quadro eterogeneo. Mentre gli indicatori dei risultati finanziari, come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno registrato un miglioramento, gli indicatori di volume, come la produzione e le vendite, hanno continuato a scendere.

⁽¹⁾ Considerando 158 del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011.

- (110) Il miglioramento degli indicatori dei risultati finanziari è derivato sia dal calo dei prezzi delle materie prime nel 2014 sia dagli sforzi di ristrutturazione dei produttori dell'Unione volti a tagliare la capacità produttiva e migliorare l'efficienza. Le tendenze negative dei volumi di produzione e di vendita erano il risultato del continuo calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, che ha costretto l'industria dell'Unione a proseguire la ristrutturazione, anche chiudendo alcuni stabilimenti di carta e convertendone altri al fine della fabbricazione di altri tipi di carta.
- (111) L'ulteriore calo della domanda di CFP previsto nei prossimi 5-10 anni suffraga la conclusione che la situazione dell'industria dell'Unione rimarrà difficile e che dovranno aver luogo ulteriori tagli della produzione e della capacità produttiva.
- (112) L'inchiesta ha confermato che le misure istituite dall'inchiesta originaria hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione, che ha riacquisito la sua quota di mercato ed è stata in grado di aumentare i suoi prezzi della CFP fino ad un livello superiore alla copertura dei costi nonché di finanziare le sue attività di ristrutturazione.
- (113) In base a quanto precede, la Commissione conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Ciò nonostante, alla luce del continuo calo della domanda di CFP e degli elevati costi di ristrutturazione collegati, entrambi fattori fortemente pertinenti in relazione alla sua redditività, l'industria dell'Unione si trova in una situazione vulnerabile.

4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (114) Ai considerando 65 e 66, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe la reiterazione del dumping e l'aumento delle esportazioni di CFP a prezzi di dumping dalla RPC nell'Unione.
- (115) Al considerando 76 la Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle esportazioni cinesi di CFP nei mercati geograficamente vicini all'Unione erano inferiori a quelli applicati dall'industria dell'Unione nell'Unione. Pertanto la Commissione ha concluso che, qualora si lasciassero scadere le misure, gli esportatori produttori cinesi probabilmente applicherebbero sul mercato dell'Unione prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (116) Inoltre, come indicato al considerando 62, il mercato dell'Unione è il più grande mercato di CFP al mondo. Le sue dimensioni complessive e l'esistenza di grandi acquirenti di CFP lo rendono infatti molto attraente per i produttori cinesi di CFP, perché tali ingenti volumi di fornitura consentirebbero loro di utilizzare in misura maggiore la loro capacità produttiva (attualmente inutilizzata), il che a sua volta abbasserebbe i costi di produzione unitari. Di conseguenza, visti i benefici economici dell'uso della capacità produttiva inutilizzata nella RPC (cfr. considerando da 50 a 54), in caso di abrogazione delle misure è probabile che i produttori esportatori cinesi offrirebbero la CFP a prezzi di dumping sul mercato dell'Unione, esercitando pressione sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione.
- (117) L'inchiesta ha dimostrato (cfr. considerando 113) che la situazione dell'industria dell'Unione è vulnerabile.
- (118) L'inchiesta ha inoltre confermato le conclusioni dell'inchiesta originaria secondo cui l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante per la sopravvivenza a lungo termine dei produttori di carta perché il processo di fabbricazione è ad alta intensità di capitale. L'assenza di importazioni oggetto di dumping durante il periodo in esame ha consentito all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi della CFP fino a livelli superiori alla copertura dei costi, di finanziare la ristrutturazione e di aumentare il tasso di utilizzo della capacità produttiva. Qualsiasi reiterazione delle importazioni oggetto di dumping e della conseguente pressione sui prezzi annullerebbe questi sviluppi positivi, poiché priverebbe l'industria dell'Unione del flusso di cassa necessario al fine di finanziare gli sforzi di ristrutturazione volti all'adattamento al calo della domanda mondiale di CFP. Indebolirebbe inoltre gli effetti positivi dei precedenti sforzi di ristrutturazione e comporterebbe il peggioramento di tutti gli indicatori di pregiudizio.
- (119) Pertanto la Commissione conclude che l'abrogazione delle misure antidumping sulle importazioni di CFP dalla RPC comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (120) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure esistenti contro la RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (121) Dall'inchiesta è emerso che le misure esistenti avevano consentito all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, di mantenere i prezzi della CFP a livelli superiori alla copertura dei costi e di migliorare i risultati finanziari. Tali andamenti positivi avevano a loro volta consentito all'industria dell'Unione di affrontare le sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP attuando piani di ristrutturazione a lungo termine, compresa la chiusura di alcuni stabilimenti di carta e la conversione di altri ai fini della fabbricazione di altri tipi di carta.
- (122) In mancanza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, l'industria dell'Unione sarà in grado di tenere i prezzi della CFP al di sopra del livello di copertura dei costi, di generare il reddito necessario al fine di finanziare i suoi sforzi di ristrutturazione e di adeguarsi alle sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP.
- (123) Su tale base, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

- (124) Gli importatori/operatori commerciali non hanno collaborato. In base al fatto che durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in esame non rappresentano una parte considerevole delle attività economiche degli importatori/operatori commerciali e che nessun fattore suggeriva che tali importatori/operatori commerciali avrebbero subito effetti sproporzionati in caso di mantenimento delle misure.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (125) Gli utilizzatori non hanno collaborato. La Commissione ha ricevuto una comunicazione scritta da un'associazione dell'industria tipografica (Intergraf), sostenuta da altre tre associazioni (BPIF, Gratkom e Bundesverband Druck und Medien).
- (126) La comunicazione spiegava che l'industria tipografica dell'Unione stava subendo le conseguenze della sostituzione dei supporti cartacei con supporti digitali, nonché delle massicce importazioni di prodotti stampati, in particolare provenienti dalla RPC. L'implicazione dell'argomentazione era che le misure antidumping indebolivano la competitività dei tipografi dell'Unione per la quale occorre l'accesso alla carta in esenzione da dazio. L'unico elemento di prova presentato in relazione all'argomentazione di massicce importazioni era una stima delle importazioni totali di prodotti stampati originari della RPC, che include un'ampia varietà di prodotti stampati non stampati su CFP. In base alle informazioni a disposizione, la Commissione non ha potuto valutare quale parte dei prodotti importati dalla RPC fosse stampata su CFP e quale fosse stampata su altri tipi di carta.
- (127) Dall'inchiesta originaria è emerso che i prodotti stampati su CFP sono in gran parte prodotti «a scadenza», come riviste, brochure, pubblicità diretta per corrispondenza e inserti che hanno meno probabilità di venire importati dalla RPC a causa dei tempi di trasporto. Le informazioni presentate dal richiedente nel presente riesame hanno confermato che le conclusioni dell'inchiesta originaria erano ancora valide.
- (128) Pertanto la Commissione ha concluso che benché sia probabile che alcuni materiali stampati siano stampati su CFP al di fuori dell'Unione a causa dei dazi antidumping e antisovvenzioni, il loro impatto sulla situazione economica dell'industria tipografica dell'Unione è limitato.

5.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (129) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi in termini di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC.

6. DIFFUSIONE DELLE CONCLUSIONI

- (130) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende mantenere le misure antidumping in vigore. È stato concesso anche un periodo di 11 giorni entro il quale potessero presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Solo il richiedente ha inviato osservazioni a sostegno delle conclusioni della Commissione e della proposta di mantenere le misure antidumping in vigore.

(131) Dalle considerazioni esposte in precedenza consegue che, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011, dovrebbero essere mantenute.

(132) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulla carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e con un indice di bianchezza (*brightness*) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 e 4810 99 80 20) e originaria della Repubblica popolare cinese.

Il dazio antidumping definitivo non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina; Il dazio antidumping definitivo non si applica nemmeno alla carta e al cartone a più strati.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate di seguito è il seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC	8	B001
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC	35,1	B013
Tutte le altre società	27,1	B999

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER